CAMERA DEI DEPUTATI N. **4922**-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(BURLANDO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, recante misure urgenti per l'autotrasporto.

Presentato il 27 maggio 1998

(Relatore: **Cesare DE PICCOLI)**

NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 24 giugno 1998, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

per quanto concerne la chiarezza e la proprietà della formulazione del testo:

il comma 1 dell'articolo 1, in luogo della dizione: « sono confermate », dovrebbe più correttamente prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 3 « si applicano anche per il periodo di imposta relativo all'anno 1997 »;

agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, sembra opportuno che, per le leggi cui il testo fa rinvio, siano indicati esplicitamente l'oggetto e la natura delle norme richiamate, ai fini di una migliore comprensione del testo medesimo;

per quanto concerne l'efficacia del testo ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione vigente:

si segnala che le disposizioni di natura fiscale di cui all'articolo 1 presentano un carattere temporaneo e transitorio, non sembrando organicamente collegate alla ristrutturazione complessiva dell'intero settore dell'autotrasporto, prevista dalla legge n. 454 del 1997;

si rileva l'opportunità di coordinare il testo del decreto-legge con i lavori attualmente in corso presso l'8ª Commissione del Senato, che ha all'esame, in sede deliberante, un disegno di legge (S. 3010) recante, tra l'altro, disposizioni che intervengono in materia di aggiornamento del limite degli importi delle deduzioni forfettarie previste a titolo di spese non documentate ed in materia di rateizzazione dei premi assicurativi;

valuti la Commissione di merito se le norme del decreto-legge siano oggetto, direttamente o indirettamente, di procedura di infrazione da parte degli organi dell'Unione europea, ovvero se abbiano contenuto sostanzialmente analogo a quello di norme già oggetto di accertata infrazione comunitaria.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La Commissione, preso atto della precisazione fornita dal Governo per cui il provvedimento non origina una dequalificazione della spesa in senso proprio, dal momento che si utilizzano fondi di conto capitale per la copertura di spese destinate ad attività formative interessanti l'autotrasporto [articolo 1, comma 4, lettera *g)*, della legge 23 dicembre 1997, n. 454], e quindi non estranee alla natura di spese per investimenti, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, sia modificato inserendo, dopo le parole: « sono rideterminati », le seguenti: « per il 1998 ».

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, recante misure urgenti per l'autotrasporto.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, recante misure urgenti per l'autotrasporto.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, recante misure urgenti per l'autotrasporto.	1. Il decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, recante misure urgenti per l'autotrasporto, **è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	2. *Identico*.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « sono confermate » *sono sostituite dalle seguenti:* « si applicano anche »;

al comma 2, dopo le parole: « sono rideterminati » *sono inserite le seguenti:* « per il 1998 ».

All'articolo 2, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , oltreché per interventi per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse ».

Decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 121 del 27 maggio 1998*

Misure urgenti per l'autotrasporto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire misure in merito all'incidenza dei premi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e delle spese forfettarie per i dipendenti delle imprese di autotrasporto, nonché di assegnare risorse al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali ed, in particolare, per la riforma organica del settore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dei 22 maggio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO. 1.

(Oneri indiretti).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, sono confermate per il periodo di imposta relativo all'anno 1997. Il relativo onere è determinato in lire 29 miliardi per l'anno 1998.

2. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico, i premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono rideterminati nei limiti di lire 32 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nei limiti di lire 32 miliardi, per l'anno 1998, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

ARTICOLO. 2.

(Contributi al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori).

1. Per l'anno 1998 è assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori l'importo di lire 114 miliardi per lo svolgimento delle

proprie finalità istituzionali con particolare riguardo alle nuove funzioni attribuitegli dall'articolo 1, comma 4, lettera *g)*, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, nonché per le attività di studio e consulenza propedeutiche alla riforma organica di cui alla citata legge n. 454 del 1997, e dall'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ARTICOLO. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere di lire 175 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui dell'unità previsionale 2.2.1.3 « Trasporti in gestione diretta ed in concessione », capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alle apposite unità previsionali degli stati di previsione dei competenti Ministeri.

ARTICOLO. 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1998.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione.*
CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*
VISCO, *Ministro delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.

DDL13-4922A
Lire 500